



COMUNE DI BIBBONA
Piazza C. Colombo n. 1
PEC: comune.bibbona@pec.it
AREA 2 – AFFARI GENERALI

REGOLAMENTO PER L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLE SPESE DI CREMAZIONE ED AGEVOLAZIONI INCENTIVANTI LA CREMAZIONE

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 8 del 27.02.2025



☒ P.zza C. Colombo, 1 CAP 57020 Bibbona

☎ Tel. 0586/672111 ☒ Fax 0586/670363

🌐 www.comune.bibbona.li.it





COMUNE DI BIBBONA
Piazza C. Colombo n. 1
PEC: comune.bibbona@pec.it
AREA 2 – AFFARI GENERALI

REGOLAMENTO PER L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLE SPESE DI CREMAZIONE ED AGEVOLAZIONI INCENTIVANTI LA CREMAZIONE

ART. 1

Il presente regolamento disciplina la concessione delle esenzioni dal pagamento e agevolazioni incentivanti la cremazione delle salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa e per la quale vi sia interesse da parte dei familiari.

ART. 2

I benefici previsti dal presente regolamento sono rivolti ai cittadini residenti nel Comune di Bibbona, italiani, comunitari, stranieri in possesso di carta di soggiorno, stranieri in possesso di permesso di soggiorno che abbiano i requisiti reddituali enunciati all'art. 3 del presente regolamento.

ART. 3

L'agevolazione incentivante la cremazione è concessa ai familiari degli estinti come di seguito:

- In maniera gratuita a coloro che si trovano in stato di indigenza su relazione del competente Servizio di Assistenza Sociale
- Contributo forfettario di € 500,00 per la sola cremazione a coloro che ne hanno titolo

ART. 4

Coloro che intendono accedere alle agevolazioni previste dal presente regolamento devono presentare domanda al Comune entro 30 giorni dall'avvenuta cremazione del defunto utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio Politiche Sociali, e la fattura della Società/Ditta incaricata della cremazione.

Nel caso in cui la domanda sia presentata a mezzo posta o da persona diversa dal richiedente, deve essere allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del richiedente stesso.

ART. 5

La Giunta Comunale, con proprio atto, definisce annualmente, successivamente all'approvazione del Bilancio di previsione, lo stanziamento massimo erogabile di cui al presente regolamento.

ART. 6

Ai sensi dello Statuto, entra in vigore una volta decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione, da effettuarsi dopo che la relativa delibera di approvazione sia divenuta esecutiva.